

2

COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO

APPROVATO CON DELIBERA N° 29 DEL 26/06/2000

DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Art. 1 – Principi

Il Comune di Montemignaio incoraggia e sostiene attività ed iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo ed economico della collettività attraverso la concessione del patrocinio.

Art. 2 – Patrocinio

Il patrocinio equivale a riconoscimento del prevalente interesse pubblico di un'attività di una iniziativa organizzata da:

- a) - persone fisiche;
- b) - persone giuridiche pubbliche e private;
- c) - associazioni, comitati, organismi rappresentativi di interessi diffusi.

Art. 3 – Riconoscimento e disponibilità

Il riconoscimento del prevalente interesse pubblico non comporta erogazione di alcun contributo finanziario, bensì l'intervento da parte del Comune, compatibilmente con i mezzi a disposizione, attraverso:

- a) - sostegno logistico tramite mezzi e personale;
- b) - disponibilità di strutture ed aree pubbliche;
- c) - autorizzazione ad indicare il Comune come Ente patrocinatore nel caso di utilizzo di varie forme di pubblicità.

Art. 4 – Concessione e revoca del patrocinio

1. Il patrocinio viene di volta in volta concesso dalla Giunta previo accertamento dei responsabili dei servizi interessati.
2. Il richiedente avrà cura di indicare le finalità, il programma con le modalità di attuazione, il periodo di svolgimento e gli Enti, Associazioni o gruppi interessati ed in qualunque forma coinvolti.
3. A seguito di ogni richiesta pervenuta, la Giunta emetterà, entro il termine di trenta giorni, apposito provvedimento che indichi la tipologia del sostegno concesso nonché dei mezzi, del personale, delle strutture o delle aree pubbliche eventualmente messi a disposizione.
4. La revoca del patrocinio da parte della Giunta può avvenire in qualunque momento, con provvedimento motivato.
5. La revoca comporta, laddove ricorra il caso, la richiesta di risarcimento danni e l'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 5 – Soggetti, attività ed iniziative non ammessi al patrocinio

Non può essere concesso patrocinio a soggetti ed iniziative legate direttamente e/o indirettamente ad attività politica e sindacale.